



Comune di  
**Montecatini Val di Cecina**

---

**Regolamento  
del servizio di illuminazione votiva  
dei cimiteri comunali**

– *Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°60 del 20.11.2009*

## **INDICE**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

**Art. 2 - Gestione del servizio.**

**Art. 3 - Carattere del servizio.**

**Art. 4 - Domanda di attivazione.**

**Art. 5 - Attivazione del servizio.**

**Art. 6 - Durata dell'utenza.**

**Art. 7 - Tariffe**

**Art. 8 - Pagamenti.**

**Art. 9 - Orario del servizio - sospensione temporanea.**

**Art. 10 - Variazione dell'utenza.**

**Art. 11 - Entrata in vigore e abrogazione di norme.**

**Art. 12 - Divieti e obblighi.**

# **Regolamento**

## **del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

Il presente regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali, nel rispetto delle norme vigenti e di quelle poste da:

- Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265;
- Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P. R. 10/09/1990, n. 285;
- Regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12/03/2009.
- ogni altra disposizione generale e speciale applicabile alla materia.

### **Art. 2 - Gestione del servizio.**

L'Amministrazione Comunale provvede in economia alla gestione del servizio di illuminazione votiva dei loculi e delle tombe dei Cimiteri comunali.

### **Art. 3 - Carattere del servizio.**

L'impianto di lampade votive su tombe, loculi, cappelle, ecc. è facoltativo e può essere richiesto dal titolare della concessione cimiteriale o suo avente causa.

### **Art. 4 - Domanda di attivazione.**

Per ottenere l'attivazione del servizio, l'interessato deve presentare domanda al Comune utilizzando il modulo appositamente predisposto. Alla richiesta segue la sottoscrizione di un contratto.

Non si procede alla stipula del contratto nei confronti di coloro che sono già utenti del servizio. Ai nuovi utenti viene consegnata copia del presente regolamento.

### **Art. 5 - Attivazione del servizio.**

Il servizio è attivato entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto mediante all'allacciamento all'illuminazione.

### **Art. 6 - Durata dell'utenza.**

La durata delle utenze è di un anno e coincide con l'anno solare.

La durata dell'utenza si intende rinnovata di anno in anno per tacito consenso, per tutta la durata della corrispondente concessione cimiteriale, se l'interessato non ne abbia dato disdetta scritta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

La disdetta ha effetto dal 1° gennaio successivo.

Per il canone già versato non è dovuto alcun rimborso.

### **Art. 7 - Tariffe**

Il servizio rientra tra quelli a domanda individuale, ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983, ed è soggetto a tariffe approvate e aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.

Le tariffe sono così costituite:

- 1- contributo per il primo allacciamento
- 2- canone di abbonamento annuale per ogni punto luce.

Qualsiasi modifica della tariffa s'intende notificata agli interessati con la semplice pubblicazione di legge del provvedimento deliberativo.

### **Art. 8 - Pagamenti.**

Prima della sottoscrizione del contratto, l'utente deve provvedere al versamento della tariffa di allacciamento.

Il pagamento del canone, che ha scadenza annuale, deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento del bollettino di conto corrente postale o comunque dalla comunicazione che l'Amministrazione Comunale provvede di norma ad inviare agli utenti.

In caso di mancato pagamento del canone dovuto, l'ufficio competente, provvede ad inviare apposito sollecito all'utente moroso, tramite raccomandata A. R. con invito al pagamento entro 15 giorni.

Trascorso tale termine senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, l'Amministrazione Comunale provvede a sospendere l'erogazione dell'energia elettrica.

Il contratto si intende definitivamente risolto se entro il termine di 3 mesi dalla sospensione della fornitura, l'utente non avrà provveduto a saldare il pagamento dei canoni arretrati.

In tal caso la società affidataria della riscossione provvede al recupero coattivo dell'eventuale credito a mezzo ingiunzione di cui al Regio Decreto 639/1910 o altra normativa vigente.

Qualora l'utente intenda riallacciare la lampada al proprio defunto, deve estinguere il relativo debito, presentare nuova domanda e pagare conseguentemente la relativa quota di allacciamento.

### **Art. 9 - Orario del servizio - sospensione temporanea.**

Il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri è continuativo (giorno e notte).

Le eventuali sospensioni del servizio dovute ad interruzioni dell'erogazione dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore non comportano rimborsi agli utenti.

### **Art. 10 - Variazione dell'utenza.**

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:

- a) indirizzo al quale inviare il bollettino;
- b) modifica del nominativo dell'intestatario del bollettino anche per decesso dell'intestatario.

2. Le suddette variazioni devono essere comunicate al servizio tributi con comunicazione scritta e firmata via posta/fax o con diretta compilazione di modulo disponibile presso l'Ufficio comunale competente. I bollettini rispediti al mittente per irreperibilità dell'intestatario e per i quali, per errata designazione dell'indirizzo da parte dell'intestatario o di chi per esso ed in assenza di comunicazioni inerenti la variazione del domicilio, non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, si procederà all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio comporterà il versamento della somma prevista come se si trattasse di un nuovo contratto.

### **Art. 11 - Divieti e obblighi.**

E' assolutamente vietato agli utenti:

- a) manomettere gli impianti;
- b) asportare e sostituire le lampadine;
- c) provvedere in proprio all'allaccio dell'utenza o al riallaccio di utenza disattivata per morosità.

Ricorrendone le circostanze, il Comune ha sempre il diritto di sospendere la fornitura senza

obbligo di avviso.

Gli eventuali contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni, salva la facoltà di azioni civili o penali e riservata la facoltà di interrompere il servizio.

**COMPETENZE DEL COMUNE:**

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce;
- i lavori di primo allacciamento;
- la sostituzione della lampadina esaurita: la verifica ed il cambio della lampadina sono eseguiti a cura e spese del Comune.

**COMPETENZE DELL'UTENTE:**

- la comunicazione immediata al Comune di ogni guasto o rottura dell'impianto;
- la comunicazione tempestiva agli uffici comunali di ogni variazione del proprio domicilio o, eventualmente, del nuovo domicilio presso il quale desidera ricevere il bollettino di canone.

**Art. 12 - Entrata in vigore e abrogazione di norme.**

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2010. Dalla data della sua entrata in vigore sono inapplicabili le disposizioni incompatibili contenute in altri regolamenti comunali.